



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 380/16/CONS REGOLAMENTO RECANTE LE PROCEDURE E LE REGOLE PER L'ASSEGNAZIONE E L'UTILIZZO DELLE FREQUENZE DISPONIBILI NELLE BANDE PIANIFICATE PER IL SERVIZIO DI RADIODIFFUSIONE VIA SATELLITE

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 28 luglio 2016;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, di seguito il *Codice*;

VISTE le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, nn. 2002/19/CE (*direttiva accesso*), 2002/20/CE (*direttiva autorizzazioni*), 2002/21/CE (*direttiva quadro*), 2002/22/CE (*direttiva servizio universale*), come modificate dalle direttive nn. 2009/136/CE e 2009/140/CE;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*”, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico del 27 maggio 2015, con il quale è stato approvato il nuovo “*Piano nazionale di ripartizione delle frequenze*”;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 88/16/CONS, del 24 marzo 2016;

VISTA la nota prot. n. 59224 del 28 ottobre 2015 del Ministero dello sviluppo economico (di seguito Ministero o MISE) - Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II – Attività Internazionale e Pianificazione delle Frequenze;

CONSIDERATO che il Ministero, nella citata nota, ha comunicato che si renderanno disponibili 10 canali, a copertura nazionale, in bande pianificate (Appendici 30 e 30A del Radio Regolamento dell'ITU) per il servizio di Radiodiffusione via satellite, per i quali dovrà essere rilasciato il necessario diritto d'uso. I citati canali, per i quali sono in corso le procedure di coordinamento e notifica delle frequenze all'ITU, saranno disponibili su un satellite Eutelsat nella posizione orbitale a 9° Est, sul quale sarà anche imbarcata, a seguito di un accordo tra Eutelsat e ASI (Agenzia Spaziale Italiana), una struttura rice-trasmittente “*Opportunity Payload*” gestita da ASI;

VISTA la delibera n. 100/16/CONS, del 24 marzo 2016, recante “*Consultazione pubblica sulle procedure e regole per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite*”;

VISTA la nota prot. n. 20575 del 18 aprile 2016 del Ministero - Direzione Generale Pianificazione e Gestione dello Spettro Radioelettrico - Divisione II – Attività Internazionale e Pianificazione delle Frequenze relativa allo stato di avanzamento della procedura di notifica all'ITU delle frequenze oggetto del presente provvedimento;

VISTO il contributo formulato nell’ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n.100/16/CONS dalla Società Eutelsat (prot. Agcom n. 23740, del 5 maggio 2016);

SENTITE le osservazioni formulate nel corso dell’audizione, tenutasi il giorno 13 maggio 2016, dal soggetto richiedente Eutelsat;

CONSIDERATO che nella suddetta audizione e nel contributo pervenuto sono state espresse dal rispondente valutazioni sostanzialmente positive per l’attività svolta dall’Autorità in particolare in relazione alle procedure e regole proposte per l’assegnazione e l’utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande in argomento. Il rispondente condivide infatti la scelta dell’Autorità di adottare una procedura di selezione competitiva (asta) con un meccanismo semplificato di assegnazione, la suddivisione in

due lotti, e ritiene adeguata la scelta di non imporre obblighi di copertura prevedendo un generico obbligo *use-it-or-lose-it*. Inoltre, nel manifestare interesse all'assegnazione di 4 *transponder* per servizi di *broadcasting* sia per diffusione diretta che per diffusione verso punti di ritrasmissione terrestre (e.g. torri), il rispondente ha evidenziato che il valore minimo per le offerte economiche della procedura selettiva in oggetto risulta più elevato di quanto attualmente indicato nel Codice delle Comunicazioni per la concessione dei diritti d'uso. Infine, il rispondente pur dichiarandosi d'accordo con quanto previsto nel documento di consultazione in merito alla durata dei diritti d'uso propone anche di valutare l'ipotesi di periodi di assegnazione più brevi, per cercare di ridurre il rischio legato alle attività commerciali connesse all'utilizzo delle frequenze nonché di valutare la possibilità di un periodo più breve per la durata del c.d. "periodo-finestra", introdotto nel meccanismo di assegnazione, al fine di accelerare i tempi di messa in servizio commerciale delle frequenze;

RITENUTO altresì quanto segue:

1. Introduzione

1. Il servizio di radiodiffusione via satellite *Broadcasting Satellite Service* (BSS), a livello internazionale è disciplinato, in primo luogo, dall'Appendice 30 e dall'Appendice 30 A del Regolamento delle Radiocomunicazioni nelle bande 11.7-12.5 GHz (Regione 1) e 17.3-18.1 GHz (Regioni 1 e 3). L'Italia, come parte dell'Europa, è inclusa nella Regione 1.

2. L'Appendice 30 contiene le disposizioni per l'utilizzo del servizio di radiodiffusione via satellite (BSS), il piano di assegnazione per la Regione 2 e la Lista delle assegnazioni per le Regioni 1 e 3, nonché le procedure di modifica del Piano di assegnazione (nel caso di Regione 2) o della Lista (nel caso delle Regioni 1 e 3). Si tratta di una Appendice di tipo "*self-contained*", comprendente sia le disposizioni per la modifica del Piano o della Lista (articolo 4), sia la notifica per l'implementazione del Piano o l'elenco delle assegnazioni ed il coordinamento internazionale degli altri servizi (articoli 6 e 7).

3. La tabella 5 dell'Appendice 30, riportata qui di seguito, indica la corrispondenza tra il numero del canale e la frequenza assegnata. E' da precisare che in tale tabella la dizione "frequenza assegnata" è riferita al canale e non all'operatore cui

sarà successivamente assegnato il relativo diritto d'uso attraverso la procedura oggetto del presente provvedimento.

TABLE 5
Table showing correspondence between channel numbers and assigned frequencies

Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Channel No.	Assigned frequency (MHz)
1	11 727.48	21	12 111.08
2	11 746.66	22	12 130.26
3	11 765.84	23	12 149.44
4	11 785.02	24	12 168.62
5	11 804.20	25	12 187.80
6	11 823.38	26	12 206.98
7	11 842.56	27	12 226.16
8	11 861.74	28	12 245.34
9	11 880.92	29	12 264.52
10	11 900.10	30	12 283.70
11	11 919.28	31	12 302.88
12	11 938.46	32	12 322.06
13	11 957.64	33	12 341.24
14	11 976.82	34	12 360.42
15	11 996.00	35	12 379.60
16	12 015.18	36	12 398.78
17	12 034.36	37	12 417.96
18	12 053.54	38	12 437.14
19	12 072.72	39	12 456.32
20	12 091.90	40	12 475.50

Note – Assigned frequency = 11 708.30 + 19.18 n , where n is the channel number.

4. Di fatto l'Appendice 30 contiene anche criteri dettagliati per la condivisione tra il Piano e/o la Lista e gli altri servizi. In essa vengono descritte: la posizione orbitale, i canali, la polarizzazione, i livelli di potenza, i modelli di antenna, la designazione di emissione, la copertura del fascio, etc.. Inoltre:

- l'allegato 1 all'Appendice 30 prevede i criteri per determinare se un servizio possa essere oggetto di una proposta di modifica al Piano (Regione 2) o di una nuova proposta o modifica di assegnazione riportata nella Lista (Regioni 1 e 3);
- l'allegato 4 all'Appendice 30 fornisce i criteri per coordinare il servizio fisso via satellite (FSS) con le assegnazioni dei piani;
- l'allegato 7 dell'Appendice contiene l'elenco delle posizioni orbitali.

5. Infine l'Articolo 11 dell'Appendice 30 identifica il “*Plan for the broadcasting-satellite service in the frequency bands 11.7-12.2 GHz in Region 3 and 11.7-12.5 GHz in Region 1*” che indica le caratteristiche tecniche delle assegnazioni (per esempio: tipo del fascio, e.r.p., guadagno antenna, etc.).

8. Si riporta di seguito la tabella 2B dell'Appendice 30A (articolo 9A) che definisce il "Piano per i *feeder links*" per il servizio di radiodiffusione via satellite nelle bande di frequenza 17.3-18.1 GHz, associati alla lista dei canali di radiodiffusione nella banda 11.7-12.5 GHz nella Regione 1.

TABLE 2B

Table showing correspondence between channel numbers and assigned frequencies¹ for the feeder links in the frequency band 17.3-18.1 GHz

Channel No.	Assigned feeder-link frequency (MHz)	Channel No.	Assigned feeder-link frequency (MHz)
1	17 327.48	21	17 711.08
2	17 346.66	22	17 730.26
3	17 365.84	23	17 749.44
4	17 385.02	24	17 768.62
5	17 404.20	25	17 787.80
6	17 423.38	26	17 806.98
7	17 442.56	27	17 826.16
8	17 461.74	28	17 845.34
9	17 480.92	29	17 864.52
10	17 500.10	30	17 883.70
11	17 519.28	31	17 902.88
12	17 538.46	32	17 922.06
13	17 557.64	33	17 941.24
14	17 576.82	34	17 960.42
15	17 596.00	35	17 979.60
16	17 615.18	36	17 998.78
17	17 634.36	37	18 017.96
18	17 653.54	38	18 037.14
19	17 672.72	39	18 056.32
20	17 691.90	40	18 075.50

¹ Assigned frequency = 17 308.3 + 19.18 n, where n is the channel number.

9. Ciò premesso, con nota prot. n. 59224 del 28 ottobre 2015, acquisita al protocollo dell'Autorità n. 75532 del 5 novembre 2015, la Direzione generale pianificazione e gestione dello spettro radioelettrico del Ministero dello Sviluppo Economico ha comunicato che è intenzione dell'Italia modificare le assegnazioni attuali e che si renderanno quindi disponibili 10 differenti canali rispetto a quelli riportati nel Regolamento delle radiocomunicazioni.

10. Tali canali saranno sempre a copertura nazionale utilizzando risorse radioelettriche riportate nelle bande pianificate di cui alle Appendici 30 e 30A del Regolamento delle radiocomunicazioni per il servizio di Radiodiffusione via satellite. Per i suddetti canali sono tutt'ora in corso le procedure di coordinamento e notifica all'ITU da parte del Ministero (come anche comunicato con la citata nota MISE del 18 aprile 2016).

11. La nuova rete satellitare, identificata con l'acronimo IBS-9E, è anch'essa collocata sulla posizione orbitale a 9° Est dell'orbita geostazionaria e per tale rete saranno assegnati i canali con i relativi “*feeder links*” riportati nelle tabelle seguenti.

Downlink			
Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Linear Polarization	Carrier Bandwidth
21	12 111.08	V	33 MHz
23	12 149.44	V	33 MHz
25	12 187.80	V	33 MHz
27	12 226.16	V	33 MHz
29	12 264.52	V	33 MHz
31	12 302.88	V	33 MHz
33	12 341.24	V	33 MHz
35	12 379.60	V	33 MHz
37	12 417.96	V	33 MHz
39	12 456.32	V	50 MHz

Uplink			
Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Linear Polarization	Carrier Bandwidth
21	17 711.08	H	33 MHz
23	17 749.44	H	33 MHz
25	17 787.80	H	33 MHz
27	17 826.16	H	33 MHz
29	17 864.52	H	33 MHz
31	17 902.88	H	33 MHz
33	17 941.24	H	33 MHz
35	17 979.60	H	33 MHz
37	18 017.96	H	33 MHz
39	18 056.32	H	50 MHz

12. Le risorse per le quali sono in corso le procedure di coordinamento e notifica all'ITU per l'Italia corrispondono pertanto a 9 canali con una larghezza di banda di 33 MHz ciascuno e un canale di 50 MHz di larghezza di banda.

13. Tutto ciò premesso, fatto salvo il fatto che la definizione dei canali e modalità d'uso saranno comunque pubblicate con il bando di gara da parte del Ministero, sulla base delle informazioni esistenti allo stato la banda disponibile per le procedure di cui alla presente consultazione è costituita dai dieci canali riportati nelle due precedenti tabelle (canali dispari da 21 a 39) da utilizzare in modo accoppiato secondo le condizioni e le modalità previste dalle citate Appendici del Radio Regolamento.

2. Opportunity payload per l'utilizzo delle frequenze

14. Il programma EDRS (European Data Relay Satellite) è un programma di telecomunicazioni dell'ESA (European Space Agency) concepito per creare i mezzi per lo sviluppo di un nuovo mercato nelle comunicazioni commerciali satellitari. Il sistema EDRS prevede di accelerare in modo significativo il flusso delle informazioni tra i satelliti ad orbita bassa e le loro stazioni di terra, migliorando il tempo di reazione per una vasta gamma di operazioni, tra cui il monitoraggio delle catastrofi e le operazioni d'emergenza.

Il sistema sarà complementare alla rete esistente e assicurerà la disponibilità quasi in tempo reale delle informazioni per gli eventi critici dal punto di vista temporale come il monitoraggio ambientale, la risposta a emergenze e le missioni di sicurezza.

15. Il sistema EDRS sarà composto inizialmente da 2 nodi in orbita geostazionaria con EDRS-A a 9° Est e EDRS-C a 31° Est. Questi 2 nodi si occuperanno di assicurare in ogni momento le comunicazioni tra satelliti in orbita bassa o mezzi terrestri/aerei/marini e le stazioni di terra allo stesso modo del Tracking and Data Relay Satellite (TDRS o DRS) americano.

16. Il primo elemento del sistema EDRS, denominato EDRS-A, è costituito da 3 carichi ospitati sul satellite EUTELSAT-9B:

- il primo strumento è un terminal laser capace di ricevere 1.8 Gbit/s di dati da un satellite distante fino a 45.000 Km;
- il secondo è un terminale radio operante in banda Ka inter-satellitare in grado di recuperare grandi volumi di dati inviati dai satelliti in orbita bassa, dalle piattaforme aeree e dalla Stazione Spaziale Internazionale (ISS). I dati potranno quindi essere trasmessi quasi in tempo reale dall'orbita geostazionaria alle stazioni di terra dell'EDRS;
- il terzo infine è un “*opportunity payload*” finanziato dall'Agenzia Spaziale Italiana (ASI) che opererà indipendentemente dal sistema EDRS e potrà fornire servizi *broadcast* all'Italia.

17. Il satellite EUTELSAT 9B è stato lanciato con successo il 29 gennaio 2016 verso l'orbita di trasferimento geosincrona. Dopo una serie di ulteriori manovre e test in orbita, nel mese di marzo 2016 il satellite EUTELSAT 9B risulta si sia posizionato a 9 gradi Est.

18. L'“*opportunity payload*” a bordo del satellite EUTELSAT 9B comprende 10 *transponder* per servizi *broadcast* in banda Ku a copertura nazionale. La larghezza di banda per 9 *transponder* è pari a 33 MHz mentre un *transponder* ha larghezza di banda pari a 50 MHz. Le frequenze di *downlink* e *uplink* nonché la larghezza di banda per ciascun *transponder* sono riportate nelle seguenti tabelle e coincidono con le frequenze per le quali il Ministero ha avviato le procedure di coordinamento e notifica all'ITU:

Downlink			
Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Linear Polarization	Carrier Bandwidth
21	12 111.08	V	33 MHz
23	12 149.44	V	33 MHz
25	12 187.80	V	33 MHz
27	12 226.16	V	33 MHz
29	12 264.52	V	33 MHz
31	12 302.88	V	33 MHz
33	12 341.24	V	33 MHz
35	12 379.60	V	33 MHz
37	12 417.96	V	33 MHz
39	12 456.32	V	50 MHz

Uplink			
Channel No.	Assigned frequency (MHz)	Linear Polarization	Carrier Bandwidth
21	17 711.08	H	33 MHz
23	17 749.44	H	33 MHz
25	17 787.80	H	33 MHz
27	17 826.16	H	33 MHz
29	17 864.52	H	33 MHz
31	17 902.88	H	33 MHz
33	17 941.24	H	33 MHz
35	17 979.60	H	33 MHz
37	18 17.96	H	33 MHz
39	18 056.32	H	50 MHz

19. Con la medesima citata nota prot. n. 59224 del 28 ottobre 2015 sono state fornite le principali caratteristiche tecniche dei *transponder* alloggiati nel citato *payload*:
- a. l'EIRP (*Effective Isotropic Radiated Power*) di ogni *transponder* è pari ad almeno 51 dBW su tutto il territorio nazionale ed a 52 dBW per la maggior parte del territorio italiano;

- b. la polarizzazione utilizzata è la polarizzazione lineare;
- c. il valore della discriminazione cross-polare è pari ad almeno 27 dB;
- d. il valore del rapporto G/T è pari a +4 dB/K.

Ulteriori caratteristiche tecniche possono essere ricavate dalle schede di notifica inviate dal Ministero all'ITU.

20. Sulla base di quanto precede, il titolare dei diritti individuali di uso delle frequenze, assegnati attraverso la procedura oggetto del presente regolamento, può utilizzare il predetto *payload* per esercire le frequenze in argomento. Le condizioni commerciali di utilizzo del *payload* esulano dal presente regolamento.

3. Procedura di assegnazione dei diritti d'uso della banda

21. In merito alla procedura per l'assegnazione dei diritti individuali di uso delle frequenze disponibili nella banda in argomento, l'Autorità, come già disciplinato in altri casi simili, ritiene che una procedura competitiva, mediante un sistema d'asta, sia la più adeguata ad assegnare la risorsa all'utilizzatore in grado di assicurare l'uso più efficiente dello spettro. Tale procedura inoltre risulta, in generale, la più adeguata a garantire le condizioni per una effettiva competizione, anche in virtù della capacità di attrazione di capitali internazionali, della semplicità e della trasparenza, delle maggiori certezze che essa consente nella predisposizione dei piani di *business* da parte dei concorrenti. Non da ultimo assicura anche l'adeguata valorizzazione di un bene pubblico, esigenza particolarmente sentita dalla pubblica Amministrazione in un momento di particolare congiuntura economica come l'attuale.

22. L'accoppiamento delle frequenze in *up-link* e *down-link* risponde alla necessità tecnica conseguente al fatto che il satellite è un ripetitore che ritrasmette integralmente sulla frequenza di *down-link* i contenuti veicolati sulla corrispondente frequenza accoppiata di *up-link*, nonché consente la migliore valorizzazione del bene.

23. La procedura d'asta, come previsto dalle norme del Codice che indicano la necessità per il rilascio dei diritti d'uso di procedure aperte, obiettive, trasparenti, non discriminatorie e proporzionate, deve essere aperta alla partecipazione di tutti i soggetti che siano in ogni caso in possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti per il

conseguimento dell'autorizzazione generale, nonché dell'idoneità tecnica e commerciale all'uso delle frequenze ed alla fornitura dei relativi servizi. La partecipazione, come già nelle altre procedure simili, dovrebbe essere garantita da un appropriato deposito cauzionale.

24. Come in altre procedure comparabili già disciplinate, l'Autorità ritiene che la partecipazione alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso debba essere limitata ad un operatore per gruppo societario e che sia ammissibile la partecipazione di consorzi di imprese. L'Autorità ritiene, altresì, che non possano partecipare alla procedura di assegnazione prevista dal presente provvedimento soggetti che siano partecipanti singoli e contemporaneamente membri, anche in posizione non di controllo, di consorzi partecipanti, ovvero membri, anche in posizione non di controllo, di più di un consorzio partecipante. Tale meccanismo assicura l'indipendenza dei partecipanti, aumenta la contendibilità dei lotti, favorisce la partecipazione e quindi, in generale, la concorrenza, riduce la possibilità di collusione e di accaparramento anticompetitivo di risorse.

25. Per quanto riguarda il meccanismo di svolgimento dell'asta, l'Autorità, considerato lo specifico caso che prevede un numero complessivamente limitato di frequenze fungibili, ritiene adatta una procedura semplificata di assegnazione per i canali in oggetto, già utilizzata in altre occasioni, e valutata positivamente in consultazione. Si conferma, pertanto, la procedura secondo cui il Ministero disporrà la pubblicazione di un avviso o bando di gara, eventualmente corredato da apposito disciplinare, che evidenzia la disponibilità di determinati lotti di frequenze (sulla cui composizione in termini di canali si veda in seguito), sollecitando la presentazione, a partire da una data fissata, delle domande di assegnazione dei relativi diritti d'uso da parte dei soggetti interessati e proponendo un valore minimo di riserva fissato. Il periodo di validità dell'avviso è fissato a dodici mesi, rinnovabile motivatamente con parere dell'Autorità, con la disponibilità delle frequenze periodicamente aggiornata. Ciascun soggetto, nella domanda, può richiedere il rilascio di diritti d'uso per un solo lotto alla volta e proporre, opzionalmente, un'offerta singola di rilancio sul predetto valore minimo. Le domande valide pervenute sono ordinate per lotto. Il Ministero pubblica sul proprio sito web o con altra idonea modalità trasparente l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo lo specifico lotto richiesto, con l'esclusione dell'offerta economica. La pubblicazione dell'arrivo della prima domanda valida per ciascun lotto disponibile fa decorrere un "periodo finestra" di 30 giorni in cui possono essere presentate altre richieste per lo stesso lotto. Decorsi i 30 giorni, il Ministero può procedere per ciascun lotto all'aggiudicazione

in caso di unica richiesta. Qualora siano presentate più di una richiesta per lo stesso lotto nel suddetto periodo finestra il Ministero assegna il lotto al miglior offerente.

26. In relazione all'osservazione emersa in consultazione circa la possibilità di ridurre la durata del periodo finestra rispetto ai 30 giorni proposti, si osserva che tale periodo rappresenta un adeguato compromesso tra l'esigenza di assicurare la rapidità di esecuzione della procedura di assegnazione e la necessità di garantire la trasparenza della procedura al fine di consentire ai potenziali competitori del primo offerente la concreta possibilità di predisporre e formulare offerte eventualmente concorrenti. Pertanto l'Autorità ritiene di confermare il predetto periodo finestra, già peraltro utilizzato in procedure simili.

4. Dimensione dei lotti di frequenze e durata dei diritti d'uso

27. Considerando le caratteristiche delle frequenze satellitari, per il cui utilizzo i *transponder* raggiungono la maggiore efficienza su ampie superfici terrestri, nonché per analogia con quanto accade per le frequenze già assegnate ad altri operatori satellitari, l'Autorità ritiene che l'estensione territoriale dei diritti d'uso in argomento non possa che essere nazionale.

28. In relazione alla modalità di aggregazione in lotti delle frequenze nella procedura di assegnazione, nel testo posto in consultazione sono state ipotizzate differenti modalità di ripartizione delle stesse in lotti di assegnazione, ciascuna caratterizzata da un differente impatto sulla procedura selettiva, con riferimento in particolare al numero di soggetti che possono risultare assegnatari della banda.

29. In particolare l'Autorità ha considerato percorribili due diverse configurazioni: nel primo caso sarebbero stati definiti due lotti di cui il primo composto dai primi 6 canali/frequenze (a 33 MHz), il secondo composto dai restanti 4 canali/frequenze (di cui 3 canali a 33 MHz e 1 canale a 50 MHz); nel secondo caso sarebbe stato previsto un singolo lotto di assegnazione che includeva tutti i 10 canali/frequenze in oggetto.

30. La prima opzione, valutata positivamente in consultazione, aveva il vantaggio di poter soddisfare le esigenze trasmissive di soggetti fino a un massimo di due, ma aveva il rischio che, ove un solo soggetto fosse all'inizio effettivamente interessato alle

frequenze, una parte dello spettro potesse rimanere inassegnata per lungo tempo. L'Autorità riteneva opportuno che in tale ipotesi, un singolo partecipante potesse acquisire entrambi i lotti e che, come visto in relazione alla procedura di gara, questa potesse durare nel tempo al fine di attrarre la maggiore partecipazione.

31. La seconda opzione ipotizzata, a fronte del fatto che un solo soggetto poteva acquisire le frequenze, aveva il vantaggio di favorire l'assegnazione di tutte le risorse e rendere maggiormente sostenibile, attraverso economie di scala e scopo, un *business* che in questo settore richiede presumibilmente ingenti investimenti, temperando il rischio, comunque non eliminabile, che l'intero lotto rimanesse invenduto. Per le stesse ragioni sopra esposte l'Autorità non considerava percorribile la suddivisione delle frequenze in 10 lotti, ciascuno di un solo canale.

32. Tenuto anche conto di quanto emerso in sede di consultazione, e dei vantaggi descritti per la prima delle due ipotesi, l'Autorità conferma pertanto la modalità di aggregazione in due lotti delle frequenze oggetto della presente procedura di assegnazione, confermando altresì l'assenza di *cap* per gli aggiudicatari. Tuttavia, anche in considerazione del fatto che allo stato vi è stata un'unica manifestazione di interesse, si ritiene opportuno, rispetto all'ipotesi prospettata in consultazione, di configurare i due lotti con lo stesso numero di canali frequenziali: il primo composto dai primi 5 canali/frequenze (a 33 MHz) il secondo composto dai restanti 5 canali/frequenze (di cui 4 canali a 33 MHz e 1 canale a 50 MHz). In questo senso, si rileva che, se da un lato tale composizione comporta una minima (e peraltro ineliminabile) differenza in termini di capacità tra i due lotti (differenza di circa il 10%), dall'altro, la simmetria tra gli stessi lotti in termini di canali consente di rendere maggiormente indifferente la scelta da parte dei potenziali concorrenti, favorendo quindi un equilibrato sviluppo sia della procedura competitiva sia della potenziale concorrenza tra gli assegnatari (eventualmente entrambi destinatari di 5 blocchi), pur non impedendo l'acquisizione di entrambi i lotti da parte di un solo soggetto ove questa sia la risultante delle libere determinazioni del mercato.

33. Per quanto riguarda la durata dei diritti d'uso, occorre considerare innanzitutto che le frequenze sono, presumibilmente, immediatamente utilizzabili. Come già previsto in altre procedure di assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, l'Autorità ritiene che il periodo di validità degli stessi non debba essere troppo breve, al fine di consentire agli aggiudicatari di usufruire della risorsa acquisita per un tempo sufficiente al ritorno degli investimenti, nonché di valorizzare opportunamente la banda. Tale possibilità è un fattore

determinante del grado di interesse degli operatori del mercato per la banda stessa, ovvero del livello della domanda di mercato e quindi del grado di competizione nella procedura di gara. Al contempo, la durata dei diritti d'uso non deve essere troppo ampia, al fine di assicurare all'Amministrazione una opportuna leva di controllo del mantenimento nel tempo dell'uso efficiente della risorsa scarsa.

34. In consultazione il rispondente, pur dichiarandosi d'accordo con la durata proposta di 15 anni, ha chiesto comunque di valutare se sia ipotizzabile assegnare la banda per un periodo relativamente breve, ad esempio 3 anni, rinnovabili di volta in volta. A tale riguardo l'Autorità, non ritiene percorribile tale ipotesi in quanto la stessa appare non idonea a garantire l'obiettivo dell'uso efficiente della risorsa spettrale oggetto della presente procedura.

35. Come proposto in consultazione, il diritto d'uso potrà comunque essere prorogato, una sola volta, per un periodo limitato, sulla base di ragionevoli e giustificati motivi, come ad esempio l'allineamento alla vita utile del satellite, con condizioni che saranno stabilite al momento del rinnovo, ivi incluso il rinnovo dei contributi per l'utilizzo delle frequenze. E' da precisare che, in caso di problemi tecnici nell'utilizzo dei *trasponder*, non è previsto alcun ristoro dei contributi di assegnazione.

5. Obblighi associati ai diritti d'uso delle frequenze

36. Allo scopo di fornire garanzia sull'uso effettivo dello spettro oggetto della presente procedura di assegnazione, a beneficio dell'utenza finale, l'Autorità ritiene opportuno associare al conferimento dei diritti d'uso l'obbligo per gli aggiudicatari di utilizzare le frequenze assegnate entro 6 mesi dalla data di assegnazione delle frequenze. Per utilizzo delle frequenze si può intendere anche la disponibilità commerciale per la fornitura del traffico, a livello *retail* o *wholesale*.

37. L'Autorità prevede che l'obbligo di cui sopra sia mantenuto per tutta la durata del rispettivo diritto d'uso e sia esteso a qualunque soggetto con cui siano realizzati accordi per l'uso delle frequenze.

38. All'obbligo di avvio del servizio commerciale, declinato come sopra indicato, l'Autorità ritiene opportuno associare, così come già effettuato in procedure simili, una

clausola di *use-it-or-lose-it*, cioè l'obbligo di utilizzare le frequenze ed avviare il servizio commerciale entro i termini stabiliti, a pena della sospensione o della revoca del diritto d'uso. Tale misura è necessaria per garantire l'effettivo utilizzo delle frequenze, a beneficio dell'utenza.

6. Contributi e prezzo di riserva

39. Ai sensi dell'art. 35, comma 1, del *Codice*, l'Autorità stabilisce i criteri per la fissazione, da parte del Ministero dello sviluppo economico, dei contributi per l'utilizzo delle frequenze.

40. Al riguardo, come già disposto in occasione di precedenti procedure di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, l'Autorità ritiene adeguato che, a titolo di contributo per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze radio secondo quanto previsto all'art. 35, comma 1, del *Codice*, sia destinata l'offerta prodotta da parte di ciascun aggiudicatario al termine delle procedure di assegnazione dei diritti. Le offerte aggiudicatarie dei diritti d'uso risultano, pertanto, sostitutive dei citati contributi.

41. L'importo dovuto da ciascun aggiudicatario è determinato mediante la procedura d'asta, secondo le modalità stabilite nell'avviso di gara, a partire da un importo minimo, stabilito secondo i criteri fissati dall'Autorità. A tal fine l'Autorità ritiene che l'importo minimo da prevedere per ciascun diritto d'uso relativo ai lotti di frequenze in gara debba essere fissato sulla base di appositi criteri, sulla cui determinazione si argomenta di seguito.

42. In sede di consultazione il rispondente ha proposto che il valore minimo dovrebbe essere uguale, verbatim, "*a quello indicato nel Codice delle comunicazioni (Diritti Amministrativi art. 34 e 35 All. 10 art. 2 comma 6a), che per un canale satellitare è di 22.200 €/anno*". A tal riguardo l'Autorità osserva che il contributo proposto, relativo alla concessione di diritti d'uso per servizi satellitari, non sembra idoneo a rappresentare il valore minimo in una procedura aperta e competitiva, la cui offerta aggiudicataria come detto rappresenta e sostituisce i contributi per l'uso ottimale dello spettro. Essa infatti deve remunerare lo Stato generalmente per il costo opportunità dell'assegnazione della risorsa, oltre a catturare ulteriori elementi di valore dello spettro determinati dall'uso, ed allo stesso tempo incentivare l'operatore all'uso effettivo ed efficiente della stessa, come

anche esposto in sede di consultazione. La determinazione del prezzo minimo infatti orienta l'offerta aggiudicataria in una procedura competitiva, ed è anzi coincidente qualora vi sia un unico offerente. Inoltre è opportuno precisare che i contributi fissati per le frequenze oggetto del presente provvedimento coprono sia le frequenze del segmento in *uplink* che quelle del segmento in *downlink*. Pertanto l'Autorità conferma a riguardo quanto proposto in sede di consultazione, rappresentando altresì che, sempre come specificato in sede di consultazione, l'offerta aggiudicataria comprende e sostituisce gli altri contributi fissati all'art. 2 dell'allegato 10 del Codice, per le frequenze oggetto del presente provvedimento, per la durata dei diritti d'uso stessi.

43. Al fine di determinare il detto valore minimo, l'Autorità ritiene nel caso specifico non opportuno procedere sulla base di modelli economici classici, ad esempio quelli fondati sul metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF: *Discounted Cash Flow*) che determina il valore attuale dei flussi di cassa attesi dall'attività economica del destinatario del/dei diritti d'uso, e che tiene in conto anche dei costi di utilizzo e gestione dei *transponder*. Ciò perché tali modelli presentano una elevata arbitrarietà rispetto alla valutazione del mercato dei servizi *downstream*, nonché una elevata sensibilità ai relativi parametri, in particolare nell'ambito dei sistemi satellitari, che vedono già una notevole disponibilità di risorse fungibili e segnali di contrazione dei ricavi classici basati sulla sottoscrizione o sulla pubblicità. Né d'altra parte aiutano *benchmark* fondati sulle transazioni commerciali, atteso che nel mercato nazionale non sono state ad oggi osservate transazioni.

44. L'Autorità rileva anche che in una procedura competitiva, non è necessario fissare analiticamente il valore del prezzo minimo, in quanto è la stessa procedura di mercato a consentire di determinare il più opportuno valore aggiudicatario al tempo. L'Autorità pertanto ritiene congruo che il valore minimo sia fissato come percentuale rispetto ai valori evidenziati in un mercato di cui sono conoscibili transazioni commerciali, che è quello della fornitura della capacità di un sistema che utilizza un bene frequenziale simile.

45. Il prezzo di riserva per la procedura di gara in oggetto può essere quindi determinato a partire dall'importo medio annuo dell'affitto di un *transponder* per servizio di radiodiffusione. In particolare, come base di partenza può essere preso in considerazione il prezzo medio annuo della cessione di capacità trasmissiva di un *transponder* della flotta Eutelsat a 13 Est (Hot Bird) opportunamente scontato per tenere

in conto la differente base di antenne riceventi puntate sulla posizione orbitale a 9° Est rispetto a quella esistente e consolidata puntata sulla posizione orbitale a 13° Est. Sulla base delle evidenze commerciali note all'Autorità, il valore di *benchmark*, rapportato ad un *transponder* che opera su un canale dell'ampiezza di 33 MHz, come quelli in argomento, è allo stato ritenuto congruo in una forchetta tra 1 e 1.1 milioni di euro l'anno.

46. Ai fini della determinazione del prezzo minimo per un singolo canale frequenziale da 33 MHz, l'Autorità ritiene che tale valore vada determinato sulla base di una forchetta percentuale tra il 5% e il 15% del predetto valore di *benchmark*. Tali valori si reputano collocarsi ragionevolmente in una fascia di congrua sostenibilità rispetto agli altri elementi di costo per un operatore interessato all'utilizzo della risorsa. Il valore risultante dovrà essere rapportato proporzionalmente per il canale avente dotazione frequenziale pari a 50 MHz, e, per tutti i canali, attualizzato per la durata del diritto d'uso, utilizzando un tasso finanziario pari al tasso medio del BTP di durata più prossima. Il valore minimo per ogni lotto, come definito precedentemente, sarà la somma dei valori determinati per i canali costituenti.

47. Il Ministero potrà, ove così disposto nell'avviso di gara, concedere una eventuale rateizzazione del pagamento dell'offerta aggiudicataria.

48. L'Autorità ritiene di evidenziare che i contributi così determinati attraverso l'offerta aggiudicataria sono solo quelli relativi all'art. 35 del Codice per l'utilizzo bidirezionale terra-spazio e spazio-terra delle frequenze in argomento, e pertanto sono fatti salvi tutti gli altri contributi di tipo amministrativo ai sensi dell'art. 34 del Codice, i contributi per le autorizzazioni, per il diritto di installare strutture e quelli relativi a tutte le eventuali altre frequenze ancillari terrestri necessarie;

RITENUTO, pertanto, che, anche a seguito delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione pubblica, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni allo schema di regolamento posto in consultazione;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

1. L'Autorità adotta il Regolamento concernente le procedure e le regole per l'assegnazione e l'utilizzo delle frequenze disponibili nelle bande pianificate per il servizio di radiodiffusione via satellite, riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Il presente provvedimento può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso.

Roma, 28 luglio 2016

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto
deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi